



Il Vicesegretario generale

Presidente della VIII
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV
Commissione consiliare permanente

E p.c. Dirigente
Area Lavori commissioni


Oggetto: proposta di deliberazione consiliare n. 42 del 16 aprile 2025 concernente:

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. N.152/2006. MODIFICA DELLE SCHEDE DELLE AZIONI ALLEGATE ALLA RELAZIONE DI PIANO E DEGLI ARTICOLI 17, 21, 24 E 25 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 5 OTTOBRE 2022, N. 8

Si trasmette, in allegato, la proposta di deliberazione consiliare indicata in oggetto, assegnata alla VIII Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

Ing. Vincenzo Alongo



Allegati: 01 (uno)

Class. 2.8



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 42 del 16 aprile 2025

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE
CON DELIBERAZIONE N. 232 DEL 15 APRILE 2025

***AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. N.152/2006. MODIFICA
DELLE SCHEDE DELLE AZIONI ALLEGATE ALLA RELAZIONE DI PIANO E
DEGLI ARTICOLI 17, 21, 24 E 25 DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
5 OTTOBRE 2022, N. 8***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 15 APRILE 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno di martedì quindici del mese di aprile, alle ore 14.40 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Ciacciarelli, Ghera, Rinaldi e Schiboni.*

Sono collegate in videoconferenza: *la Vicepresidente e gli Assessori Palazzo e Regimenti.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Maselli e Righini.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Righini.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

L'Assessore Righini interrompe il collegamento in videoconferenza.

(O M I S S I S)

La Vicepresidente interrompe il collegamento in videoconferenza.

(O M I S S I S)

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare concernente: “Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n.152/2006. Modifica delle schede delle azioni allegate alla Relazione di Piano e degli articoli 17, 21, 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 5 ottobre 2022, n. 8”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2024, n. 1096, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi” all'ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'articolo 15 che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale;

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che prevede obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, nonché mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE ed in particolare l'articolo 9, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome

adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento e a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

CONSIDERATO che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato (PM10) e il biossido di azoto (NO₂) che interessano, tra l'altro, anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 5 ottobre 2022, n. 8 relativa all'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria con la quale sono state individuate una serie di misure e interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente;

CONSIDERATO altresì che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato (PM10) e del biossido di azoto (NO₂) sul territorio italiano;

CONSIDERATO che, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-664/18), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente con riferimento al materiale particolato (PM10);

CONSIDERATO che, con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13, par. 1, e 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, per non avere assicurato nei termini ivi previsti, in alcune zone del territorio italiano, il rispetto del valore limite annuale di qualità dell'aria del biossido di azoto (NO₂);

CONSIDERATO che la Zona Valle del Sacco presenta specifiche condizioni orografiche e meteorologiche, con scarsità dei venti e con l'instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, fenomeni che producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse;

CONSIDERATO che le particolari condizioni orografiche e meteorologiche della Zona Valle del Sacco interferiscono con il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

CONSIDERATO che nell'Agglomerato di Roma il traffico veicolare è il settore che maggiormente contribuisce ai superamenti dell'inquinante biossido di azoto (NO₂);

VISTO l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Lazio, sottoscritto in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio, registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293;

VISTO il Decreto-Legge 30/12/2019, n. 162, art. 24 comma 5 ter, convertito dalla Legge 28/02/2020 n. 8, con cui sono state assegnate alla Regione Lazio risorse del Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, finalizzate ad adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria, nel territorio di Roma Capitale;

VISTO l'Accordo integrativo prot. UCDM.ACCORDI E INTESE.R.0000010 del 25 giugno 2024 sottoscritto dalle Parti, che modifica gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettere a), b), e), e ivi inserisce la lettera h-bis), relativa a nuovi impegni assunti dalla Regione Lazio per interventi di miglioramento della qualità dell'aria e prevede ulteriori modifiche agli articoli 3, 4 e 6 dell'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio firmato nel 2018;

VISTO, altresì, il Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi dell'articolo 14 del D.L.2024/131, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, elaborato dalla Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede una serie di misure trasversali relative alla comunicazione ed ai controlli e misure che attengono ai settori agricolo, della mobilità e del riscaldamento civile, con l'individuazione delle Amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano medesimo, al momento in attesa di essere approvato con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 29/01/2025 avente ad oggetto "Ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 15408/2023. adeguamento e integrazione degli articoli 17, 24, 25 e 29 delle norme tecniche di attuazione della deliberazione del consiglio regionale 5 ottobre 2022, n. 8 (aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell'aria PRQA)";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 64 del 13/02/2025 avente ad oggetto “Attuazione degli interventi di cui al decreto direttoriale n. 152-PIF del 18 ottobre 2024 di approvazione e impegno delle risorse inerenti all'Accordo integrativo sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalla Regione Lazio di modifica dell'Accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio del 7 dicembre 2018;

CONSIDERATO che la Direzione regionale Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi, in qualità di Autorità procedente, ha elaborato la relazione di monitoraggio del Piano di risanamento per la qualità dell'aria, in ossequio a quanto disposto all'articolo 18 del D.lgs. n.152/2006 - trasmessa all'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare quale Autorità competente con nota n.218158 del 20/2/2025 - che ha evidenziato, in fase di monitoraggio dell'efficacia, che la qualità dell'aria nel Lazio, pur mostrando nel medio periodo dei miglioramenti, presenta in alcune zone della regione (Agglomerato di Roma e Valle del Sacco) valori superiori agli standard definiti dalla normativa europea ed italiana. Altresì, l'andamento dei dati osservati nel 2024 non dà sufficiente garanzia di raggiungere gli obiettivi dei valori limite in tutto il territorio nei termini previsti dal Piano medesimo;

CONSIDERATO inoltre che la suddetta relazione propone l'individuazione di misure correttive volte a conseguire gli obiettivi del Piano, ossia garantire il raggiungimento dei limiti normativi anche grazie alla disponibilità di risorse finanziarie integrative;

ACQUISITO il parere sulla relazione di monitoraggio da parte dell'Autorità competente, pervenuto con nota protocollo n. 330995 del 17/3/2025, ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. n.152/2006, con il quale l'Autorità competente valuta, tra l'altro, le suddette misure correttive, individuate in attuazione del piano di monitoraggio, congruenti con le disposizioni di cui al medesimo art.18;

RITENUTO pertanto necessario attivare tempestivamente le misure correttive individuate nella Relazione di monitoraggio;

VISTE le nuove misure correttive, come dettagliatamente riportate nelle schede delle azioni modificate di seguito indicate:

TMS_01: Pianificazione ed implementazione della mobilità sostenibile del comune di Roma

TMS_02: Pianificazione ed implementazione della mobilità sostenibile per i comuni con popolazione > 30'000 abitanti

TMS_04: Pianificazione della mobilità sostenibile sovracomunale

TPM_04: Limitazione della circolazione del trasporto privato e commerciale nel periodo invernale per i veicoli più inquinanti

TPM_05: Rinnovo dei veicoli commerciali alimentati a diesel con veicoli a ridotte emissioni

TPM_06: Misure temporanee

EB_01: Sostituzione delle caldaie a biomassa con caldaie a biomassa più efficienti

EB_04: Sensibilizzazione e informazione ai cittadini

DE_03: Utilizzo specifiche vernici

RITENUTO pertanto di approvare le schede delle azioni come modificate e sopra riportate, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (Allegato 1), che sostituiscono le schede delle azioni allegate alla Relazione di Piano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 05/10/2022 n. 8;

RITENUTO altresì di modificare gli articoli 17, 21, 24, 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 05/10/2022 n. 8 come segue:

“L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

Articolo 17 – (Limitazioni al traffico veicolare)

1. È interdetta la circolazione dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 alle autovetture e ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5. Tale limitazione si applica nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ricadenti nelle Zone di cui all'art.3, presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del particolato (PM10, PM2,5) o del biossido di azoto (NO₂).

2. I comuni possono stabilire una differente applicazione delle limitazioni della circolazione, di cui al comma 1, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di particolato (PM10, PM2,5) e del biossido di azoto (NO₂).

3. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, adibiti al trasporto dei disabili, servizi di monitoraggio e controllo dell'ambiente e i veicoli adibiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana. Le limitazioni alla circolazione di cui al

presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada). I comuni possono autorizzare la circolazione di altri veicoli per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori eccezioni indispensabili.

4. Le limitazioni previste al comma 1 non si applicano a Roma Capitale.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21 - (Ulteriori provvedimenti da adottare nei comuni dell'Agglomerato di Roma)

1. Al fine della fluidificazione del traffico i comuni dell'Agglomerato di Roma con una popolazione superiore a 10.000 abitanti possono definire ulteriori aree pedonali e zone a traffico limitato.

2. Dalla data di pubblicazione del presente atto i comuni, nel periodo da novembre a marzo, possono vietare nella giornata di domenica la circolazione dei mezzi ad uso privato per un totale di dieci ore in intervalli orari definiti in base alle fasce secondo criteri che tengano conto della loro peculiarità, organizzando eventi di sensibilizzazione e informazione sull'inquinamento atmosferico. I comuni definiscono il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone comunicazione alla popolazione.

3. Divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, cantine, vani scale, box, garage e depositi), degli spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, androni, scale, rampe), di vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti.

4. Obbligo di chiusura delle porte di accesso degli edifici con accesso al pubblico (quali, esercizi commerciali, pubblici) per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

5. Nei comuni dell'Agglomerato di Roma devono essere adottate misure affinché il 6% degli edifici che vengono ogni anno ristrutturati, per un periodo di almeno cinque anni dovranno passare dalla classe energetica G alla classe energetica B/A1, minima classe energetica prevista dalla normativa vigente decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 relativo ai requisiti minimi nei casi di "ristrutturazioni importanti di primo livello".

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

Articolo 24 – (Limitazioni della circolazione per autoveicoli per Roma Capitale)

1. Nel territorio di Roma Capitale è interdetta la circolazione dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30, nel territorio ricompreso all'interno della zona III (Fascia verde) alle autovetture ed ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5 e alle autovetture a benzina con caratteristiche emissive fino a euro 2.

2. Roma Capitale potrà prevedere, in funzione dei livelli di inquinamento misurati o stimati sul proprio territorio, una differente applicazione delle limitazioni della circolazione di cui al comma 1, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di particolato (PM10, PM2,5) e del biossido di azoto (NO₂).

3. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, adibiti al trasporto dei disabili, servizi di monitoraggio e controllo dell'ambiente e i veicoli adibiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada). Roma Capitale potrà autorizzare la circolazione di altri veicoli per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori eccezioni indispensabili.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Articolo 25 – (Limitazione della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori per Roma Capitale)

1. Nel territorio di Roma Capitale nei giorni dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione nel territorio all'interno della zona III (Fascia Verde) ai ciclomotori e motoveicoli a due tempi, a due-tre-quattro ruote, con caratteristiche emissive fino a Euro 1.

2. Roma Capitale potrà prevedere, in funzione dei livelli di inquinamento misurati o stimati sul proprio territorio, una differente applicazione delle limitazioni della circolazione di cui al comma 1, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di particolato (PM10, PM2,5) e del biossido di azoto (NO₂).

3. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i motoveicoli e ciclomotori adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, trasporto dei disabili, servizi per il monitoraggio e il controllo dell'ambiente. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica. Roma Capitale può autorizzare la circolazione di altri motoveicoli e ciclomotori per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori eccezioni indispensabili.”;

RITENUTO pertanto di adottare la proposta di deliberazione consiliare concernente l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 5 ottobre 2022, n. 8, modificando gli articoli 17, 21, 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione nonché approvando le schede delle azioni come modificate di cui all'Allegato 01 alla Relazione del richiamato Piano;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale, la seguente proposta di deliberazione consiliare concernente: “Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n.152/2006. Modifica delle schede delle azioni allegate alla Relazione di Piano e degli articoli 17, 21, 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 5 ottobre 2022, n. 8”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2024, n. 1096, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi" all'ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'articolo 15 che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale;

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che prevede obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, nonché mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE ed in particolare l'articolo 9, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento e a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

CONSIDERATO che presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato (PM10) e il biossido di azoto (NO₂) che interessano, tra l'altro, anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 5 ottobre 2022, n. 8 relativa all'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria con la quale sono state individuate una serie di misure e interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente;

CONSIDERATO altresì che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato (PM10) e del

biossido di azoto (NO₂) sul territorio italiano;

CONSIDERATO che, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-664/18), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente con riferimento al materiale particolato (PM10);

CONSIDERATO che, con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13, par. 1, e 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, per non avere assicurato nei termini ivi previsti, in alcune zone del territorio italiano, il rispetto del valore limite annuale di qualità dell'aria del biossido di azoto (NO₂);

CONSIDERATO che la Zona Valle del Sacco presenta specifiche condizioni orografiche e meteorologiche, con scarsità dei venti e con l'instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, fenomeni che producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse;

CONSIDERATO che le particolari condizioni orografiche e meteorologiche della Zona Valle del Sacco interferiscono con il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

CONSIDERATO che nell'Agglomerato di Roma il traffico veicolare è il settore che maggiormente contribuisce ai superamenti dell'inquinante biossido di azoto (NO₂);

VISTO l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Lazio, sottoscritto in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio, registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293;

VISTO il Decreto-Legge 30/12/2019, n. 162, art. 24 comma 5 ter, convertito dalla Legge 28/02/2020 n. 8, con cui sono state assegnate alla Regione Lazio risorse del Ministero dell'Economia e delle Finanze pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, finalizzate ad adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria, nel territorio di Roma Capitale;

VISTO l'Accordo integrativo prot. UCDM.ACCORDI E INTESE.R.0000010 del 25 giugno 2024 sottoscritto dalle Parti, che modifica gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettere a), b), e), e ivi

inserisce la lettera h-bis), relativa a nuovi impegni assunti dalla Regione Lazio per interventi di miglioramento della qualità dell'aria e prevede ulteriori modifiche agli articoli 3, 4 e 6 dell'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio firmato nel 2018;

VISTO, altresì, il Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi dell'articolo 14 del D.L.2024/131, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, elaborato dalla Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede una serie di misure trasversali relative alla comunicazione ed ai controlli e misure che attengono ai settori agricolo, della mobilità e del riscaldamento civile, con l'individuazione delle Amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano medesimo, al momento in attesa di essere approvato con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 29/01/2025 avente ad oggetto "Ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 15408/2023. adeguamento e integrazione degli articoli 17, 24, 25 e 29 delle norme tecniche di attuazione della deliberazione del consiglio regionale 5 ottobre 2022, n. 8 (aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell'aria PRQA)";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 64 del 13/02/2025 avente ad oggetto "Attuazione degli interventi di cui al decreto direttoriale n. 152-PIF del 18 ottobre 2024 di approvazione e impegno delle risorse inerenti all'Accordo integrativo sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalla Regione Lazio di modifica dell'Accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio del 7 dicembre 2018;

CONSIDERATO che la Direzione regionale Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi, in qualità di Autorità procedente, ha elaborato la relazione di monitoraggio del Piano di risanamento per la qualità dell'aria, in ossequio a quanto disposto all'articolo 18 del D.lgs. n.152/2006 - trasmessa all'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare quale Autorità competente con nota n.218158 del 20/2/2025 - che ha evidenziato, in fase di monitoraggio dell'efficacia, che la qualità dell'aria nel Lazio, pur mostrando nel medio periodo dei miglioramenti, presenta in alcune zone della regione (Agglomerato di Roma e Valle del Sacco) valori superiori agli standard definiti dalla normativa europea ed italiana. Altresì, l'andamento dei dati

osservati nel 2024 non dà sufficiente garanzia di raggiungere gli obiettivi dei valori limite in tutto il territorio nei termini previsti dal Piano medesimo;

CONSIDERATO inoltre che la suddetta relazione propone l'individuazione di misure correttive volte a conseguire gli obiettivi del Piano, ossia garantire il raggiungimento dei limiti normativi anche grazie alla disponibilità di risorse finanziarie integrative;

ACQUISITO il parere sulla relazione di monitoraggio da parte dell'Autorità competente, pervenuto con nota protocollo n. 330995 del 17/3/2025, ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. n.152/2006, con il quale l'Autorità competente valuta, tra l'altro, le suddette misure correttive, individuate in attuazione del piano di monitoraggio, congruenti con le disposizioni di cui al medesimo art.18;

RITENUTO pertanto necessario attivare tempestivamente le misure correttive individuate nella Relazione di monitoraggio;

VISTE le nuove misure correttive, come dettagliatamente riportate nelle schede delle azioni modificate di seguito indicate:

TMS_01: Pianificazione ed implementazione della mobilità sostenibile del comune di Roma

TMS_02: Pianificazione ed implementazione della mobilità sostenibile per i comuni con popolazione > 30'000 abitanti

TMS_04: Pianificazione della mobilità sostenibile sovracomunale

TPM_04: Limitazione della circolazione del trasporto privato e commerciale nel periodo invernale per i veicoli più inquinanti

TPM_05: Rinnovo dei veicoli commerciali alimentati a diesel con veicoli a ridotte emissioni

TPM_06: Misure temporanee

EB_01: Sostituzione delle caldaie a biomassa con caldaie a biomassa più efficienti

EB_04: Sensibilizzazione e informazione ai cittadini

DE_03: Utilizzo specifiche vernici

RITENUTO pertanto di approvare le schede delle azioni come modificate e sopra riportate, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (Allegato 1), che sostituiscono le schede delle azioni allegate alla Relazione di Piano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 05/10/2022 n. 8;

RITENUTO altresì di modificare gli articoli 17, 21, 24, 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 05/10/2022 n. 8 come segue:

“L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

Articolo 17 – (Limitazioni al traffico veicolare)

1. È interdetta la circolazione dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 alle autovetture e ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5. Tale limitazione si applica nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ricadenti nelle Zone di cui all’art.3, presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del particolato (PM10, PM2,5) o del biossido di azoto (NO₂).

2. I comuni possono stabilire una differente applicazione delle limitazioni della circolazione, di cui al comma 1, all’interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di particolato (PM10, PM2,5) e del biossido di azoto (NO₂).

3. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, adibiti al trasporto dei disabili, servizi di monitoraggio e controllo dell’ambiente e i veicoli adibiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada). I comuni possono autorizzare la circolazione di altri veicoli per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori eccezioni indispensabili.

4. Le limitazioni previste al comma 1 non si applicano a Roma Capitale.

L’articolo 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21 - (Ulteriori provvedimenti da adottare nei comuni dell’Agglomerato di Roma)

1. Al fine della fluidificazione del traffico i comuni dell’Agglomerato di Roma con una popolazione superiore a 10.000 abitanti possono definire ulteriori aree pedonali e zone a traffico limitato.

2. Dalla data di pubblicazione del presente atto i comuni, nel periodo da novembre a marzo, possono vietare nella giornata di domenica la circolazione dei mezzi ad uso privato per un totale di dieci ore in intervalli orari definiti in base alle fasce secondo criteri che tengano conto della loro peculiarità,

organizzando eventi di sensibilizzazione e informazione sull'inquinamento atmosferico. I comuni definiscono il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone comunicazione alla popolazione.

3. Divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, cantine, vani scale, box, garage e depositi), degli spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, androni, scale, rampe), di vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti.

4. Obbligo di chiusura delle porte di accesso degli edifici con accesso al pubblico (quali, esercizi commerciali, pubblici) per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

5. Nei comuni dell'Agglomerato di Roma devono essere adottate misure affinché il 6% degli edifici che vengono ogni anno ristrutturati, per un periodo di almeno cinque anni dovranno passare dalla classe energetica G alla classe energetica B/A1, minima classe energetica prevista dalla normativa vigente decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 relativo ai requisiti minimi nei casi di "ristrutturazioni importanti di primo livello".

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

Articolo 24 – (Limitazioni della circolazione per autoveicoli per Roma Capitale)

1. Nel territorio di Roma Capitale è interdetta la circolazione dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30, nel territorio ricompreso all'interno della zona III (Fascia verde) alle autovetture ed ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5 e alle autovetture a benzina con caratteristiche emissive fino a euro 2.

2. Roma Capitale potrà prevedere, in funzione dei livelli di inquinamento misurati o stimati sul proprio territorio, una differente applicazione delle limitazioni della circolazione di cui al comma 1, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di particolato (PM10, PM2,5) e del biossido di azoto (NO₂).

3. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, adibiti al trasporto dei disabili, servizi di monitoraggio e controllo dell'ambiente e i veicoli adibiti

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada). Roma Capitale potrà autorizzare la circolazione di altri veicoli per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori eccezioni indispensabili.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Articolo 25 – (Limitazione della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori per Roma Capitale)

1. Nel territorio di Roma Capitale nei giorni dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione nel territorio all'interno della zona III (Fascia Verde) ai ciclomotori e motoveicoli a due tempi, a due-tre-quattro ruote, con caratteristiche emissive fino a Euro 1.

2. Roma Capitale potrà prevedere, in funzione dei livelli di inquinamento misurati o stimati sul proprio territorio, una differente applicazione delle limitazioni della circolazione di cui al comma 1, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di particolato (PM10, PM2,5) e del biossido di azoto (NO₂).

3. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i motoveicoli e ciclomotori adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, trasporto dei disabili, servizi per il monitoraggio e il controllo dell'ambiente. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica. Roma Capitale può autorizzare la circolazione di altri motoveicoli e ciclomotori per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori eccezioni indispensabili.”;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

di approvare le schede delle azioni modificate e di seguito riportate, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (Allegato 1), che sostituiscono le schede delle azioni allegate alla Relazione di Piano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 05/10/2022 n. 8, per l'attivazione delle

nuove misure correttive come individuate nella relazione di monitoraggio predisposta ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. n.152/2006:

TMS_01: Pianificazione ed implementazione della mobilità sostenibile del comune di Roma

TMS_02: Pianificazione ed implementazione della mobilità sostenibile per i comuni con popolazione > 30'000 abitanti

TMS_04: Pianificazione della mobilità sostenibile sovracomunale

TPM_04: Limitazione della circolazione del trasporto privato e commerciale nel periodo invernale per i veicoli più inquinanti

TPM_05: Rinnovo dei veicoli commerciali alimentati a diesel con veicoli a ridotte emissioni

TPM_06: Misure temporanee

EB_01: Sostituzione delle caldaie a biomassa con caldaie a biomassa più efficienti

EB_04: Sensibilizzazione e informazione ai cittadini

DE_03: Utilizzo specifiche vernici

di modificare gli articoli 17, 21, 24, 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 05/10/2022 n. 8, come segue:

“L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

Articolo 17 – (Limitazioni al traffico veicolare)

1. È interdetta la circolazione dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 alle autovetture e ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5. Tale limitazione si applica nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ricadenti nelle Zone di cui all'art.3, presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del particolato (PM10, PM2,5) o del biossido di azoto (NO₂).

2. I comuni possono stabilire una differente applicazione delle limitazioni della circolazione, di cui al comma 1, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di particolato (PM10, PM2,5) e del biossido di azoto (NO₂).

3. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, adibiti al trasporto dei disabili, servizi di monitoraggio e controllo dell'ambiente e i veicoli adibiti

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada). I comuni possono autorizzare la circolazione di altri veicoli per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori eccezioni indispensabili.

4. Le limitazioni previste al comma 1 non si applicano a Roma Capitale.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21 - (Ulteriori provvedimenti da adottare nei comuni dell'Agglomerato di Roma)

1. Al fine della fluidificazione del traffico i comuni dell'Agglomerato di Roma con una popolazione superiore a 10.000 abitanti possono definire ulteriori aree pedonali e zone a traffico limitato.

2. Dalla data di pubblicazione del presente atto i comuni, nel periodo da novembre a marzo, possono vietare nella giornata di domenica la circolazione dei mezzi ad uso privato per un totale di dieci ore in intervalli orari definiti in base alle fasce secondo criteri che tengano conto della loro peculiarità, organizzando eventi di sensibilizzazione e informazione sull'inquinamento atmosferico. I comuni definiscono il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone comunicazione alla popolazione.

3. Divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, cantine, vani scale, box, garage e depositi), degli spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, androni, scale, rampe), di vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti.

4. Obbligo di chiusura delle porte di accesso degli edifici con accesso al pubblico (quali, esercizi commerciali, pubblici) per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

5. Nei comuni dell'Agglomerato di Roma devono essere adottate misure affinché il 6% degli edifici che vengono ogni anno ristrutturati, per un periodo di almeno cinque anni dovranno passare dalla classe energetica G alla classe energetica B/A1, minima classe energetica prevista dalla normativa vigente decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 relativo ai requisiti minimi nei casi di "ristrutturazioni importanti di primo livello".

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

Articolo 24 – (Limitazioni della circolazione per autoveicoli per Roma Capitale)

1. Nel territorio di Roma Capitale è interdetta la circolazione dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30, nel territorio ricompreso all'interno della zona III (Fascia verde) alle autovetture ed ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5 e alle autovetture a benzina con caratteristiche emissive fino a euro 2.

2. Roma Capitale potrà prevedere, in funzione dei livelli di inquinamento misurati o stimati sul proprio territorio, una differente applicazione delle limitazioni della circolazione di cui al comma 1, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di particolato (PM10, PM2,5) e del biossido di azoto (NO₂).

3. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, adibiti al trasporto dei disabili, servizi di monitoraggio e controllo dell'ambiente e i veicoli adibiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada). Roma Capitale potrà autorizzare la circolazione di altri veicoli per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori eccezioni indispensabili.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

Articolo 25 – (Limitazione della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori per Roma Capitale)

1. Nel territorio di Roma Capitale nei giorni dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione nel territorio all'interno della zona III (Fascia Verde) ai ciclomotori e motoveicoli a due tempi, a due-tre-quattro ruote, con caratteristiche emissive fino a Euro 1.

2. Roma Capitale potrà prevedere, in funzione dei livelli di inquinamento misurati o stimati sul proprio territorio, una differente applicazione delle limitazioni della circolazione di cui al comma 1, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di particolato (PM10, PM2,5) e del biossido di azoto (NO₂).

3. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i motoveicoli e ciclomotori adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, trasporto dei disabili, servizi per il monitoraggio e il controllo dell'ambiente. Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non si applicano ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica. Roma Capitale può autorizzare la circolazione di altri motoveicoli e ciclomotori per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori eccezioni indispensabili.”.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-suolo/qualita-ambiente/aria

ALLEGATO 1

TMS_01: PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DEL COMUNE DI ROMA

COMPARTO	TRASPORTI
MISURA	MOBILITA' SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DELLA AZIONE	Azione non tecnica <i>Regolatoria</i>
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	Comune di Roma
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALE	Piano trasporti

DESCRIZIONE
<p>Ai fini della circolazione dei veicoli, il territorio comunale è suddiviso in 6 zone (1. Mura Aureliane; 2. Anello ferroviario; 3. Fascia verde; 4. Grande Raccordo Anulare (GRA); 5. Addensamenti urbani inclusi nella corona più periferica extra-GRA (escludendo Ostia e Acilia); 6. Ostia e Acilia) così come definite nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 16 aprile 2015 e successive modificazioni, nelle quali la circolazione è regolamentata, in base alle caratteristiche emissive dei veicoli, definite dalle direttive europee, secondo le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 delle norme tecniche di attuazione del PRQA.</p> <p>Ai fini della limitazione della circolazione sono considerate le seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. territorio compreso nella Zona III del PGTU, di seguito indicata come "Fascia verde"; b. territorio della Zona II del PGTU, all'interno della fascia verde, compreso nell'Anello ferroviario; c. territorio della Zona I del PGTU a traffico limitato del centro storico (ZTL – Centro storico); d. territorio delle Zone IV, V e VI. <p>Roma Capitale potrà modificare la zonizzazione delle aree del territorio comunale individuate dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).</p>

DOTAZIONE FINANZIARIA	
Risorse	Non previste, ma declinate nelle azioni connesse (es. sostituzione veicoli inquinanti)
Tipologia finanziamento	-
Importo	-

SOGGETTO ATTUATORE	Comune di Roma, Regione
MODALITA' ATTUAZIONE	Provvedimenti comunali
TEMPI DI ATTIVAZIONE	Attiva, breve-medio termine
SOGGETTI COINVOLTI	Cittadini, Enti locali, imprese
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Implementazione di interventi di mobilità sostenibile così come previsto al PGTU/PUMS

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI			
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE		IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE	
PM – Particolato	😊	Gas serra	😊
NO _x – Ossidi di azoto	😊		
O ₃ – Ozono	-		
SO ₂ – Biossido di zolfo	-		
CO – Monossido di carbonio	😊		
C ₆ H ₆ - Benzene/ COV Composti Organici Volatili	😊		
NH ₃ - Ammoniaca	-		
Metalli	-		

TMS_02: PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE PER I COMUNI CON POPOLAZIONE > 30'000 abitanti

COMPARTO	TRASPORTI
MISURA	MOBILITA' SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DELLA AZIONE	Azione non tecnica <i>Regolatoria</i>
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	TUTTO IL LAZIO
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALE	Piano trasporti

DESCRIZIONE
<p>I Comuni con popolazione superiore ai 30'000 abitanti nell'ambito delle proprie competenze, dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✎ adottare il piano urbano del traffico tenendo conto della necessità di riduzione delle emissioni in atmosfera. I Comuni turistici devono adottare apposito piano del traffico per il periodo di afflusso turistico; in particolare nei centri balneari devono essere previsti parcheggi di scambio e servizi navetta per il trasporto dei villeggianti alle spiagge. L'ottimizzazione dei trasporti dovrà essere prevista anche per i collegamenti tra i Comuni turistici ed i Comuni limitrofi. ✎ attuare azioni di fluidificazione del traffico attraverso: <ol style="list-style-type: none"> 1. sistemi semaforici intelligenti; 2. tabelloni digitali per l'informazione costante sull'andamento della viabilità; 3. videosorveglianza; 4. sistemi di monitoraggio delle condizioni della mobilità urbana; 5. controlli sui divieti di sosta in particolare in doppia fila anche con sistemi automatizzati; 6. informazioni rilevate e diffuse via radio/sms dalle flotte taxi sulle condizioni del traffico urbano; 7. realizzazione di parcheggi finalizzati a rendere disponibili gli spazi occupati a bordo strada dagli autoveicoli in sosta per ridurre la congestione del traffico e/o realizzare strade a scorrimento veloce con divieto di sosta. ✎ promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle auto private attraverso: <ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione di aree pedonali e/o a traffico limitato; 2. istituzione di "giornate ecologiche" con blocco della circolazione di mezzi ad uso privato; 3. realizzazione di parcheggi di scambio gratuiti autoveicoli-TPL; 4. incremento delle piste ciclabili urbane e bike sharing; 5. promozione di modalità alternative di trasporto privato, quali: il Car Sharing, il Car Pooling, il taxi collettivo; 6. controllo dell'efficacia delle azioni dei responsabili della mobilità aziendale, ivi compresi enti pubblici; 7. istituzione di isole pedonali anche per periodi limitati nei centri cittadini, nei giorni festivi e nei periodi estivi. ✎ favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini; ✎ promuovere il coordinamento tra realtà produttive/erogatrici di servizi presenti nella stessa area territoriale, al fine di creare le condizioni per l'attuazione di servizi di trasporto collettivo; ✎ mettere a punto piani sull'intermodalità come Piani Spostamento Casa Lavoro/Scuola ed azioni a favore degli abbonati al TPL;

- adottare il piano del traffico merci definendo, là dove possibile, percorsi obbligatori e/o preferenziali per il traffico pesante al fine di evitare o ridurre la circolazione dei mezzi pesanti all'interno dei centri urbani;
- rilasciare nuove autorizzazioni e rinnovare autorizzazioni di circolazione per lo svolgimento del servizio taxi a soggetti che utilizzano mezzi a basso impatto ambientale alimentati a metano, a GPL, ibridi ed elettrici;
- agevolare la costruzione di una rete di distribuzione per la ricarica dei mezzi elettrici;
- in caso affidamento dei lavori pubblici questo deve essere condizionato in modo che le ditte utilizzino mezzi a basso impatto ambientale e attuino misure per la mitigazione delle emissioni in atmosfera, soprattutto delle polveri;
- definire l'area del centro urbano soggetta alle limitazioni al traffico veicolare di cui all'articolo 17 e darne ampia e tempestiva comunicazione alla popolazione. Detta area deve rappresentare una o più porzioni dell'agglomerato urbano caratterizzate da elevata densità abitativa e flussi di traffico di forte intensità e nel contempo deve essere facilmente perimetrabile e distinguibile.

La Regione deve:

- a. erogare contributi ai Comuni per la realizzazione del piano urbano del traffico previsto dal Codice della Strada;
- b. incentivare l'adozione dei filtri antiparticolato omologati su mezzi euro 3/4 diesel;
- c. incentivare il rinnovo del parco circolante, anche in caso di acquisto di veicoli usati purché rispondenti alle norme più restrittive approvate dalla CE;
- d. promuovere la diffusione di taxi a basso impatto ambientale;
- e. promuovere la sperimentazione e l'utilizzazione di sistemi biologici e fotocatalitici per l'abbattimento degli inquinanti;
- f. promuovere, in accordo con gli Enti Locali, la sperimentazione di progetti di logistica urbana del trasporto merci con mezzi a basso/nullo impatto ambientale nel trasporto merci e nel trasporto pubblico locale;
- g. promuovere il potenziamento dell'offerta del trasporto ferroviario, nonché dell'accesso e dell'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie per la movimentazione delle persone e delle merci.
- h. Ridurre gli spostamenti nelle aree urbane mediante l'attuazione del lavoro agile (o smart working L. n.81/2017).

Con l'estensione dell'Accordo di programma, sottoscritto dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 25/06/2024, sono stati previsti 10.000.000,00 di euro per la realizzazione di tratti di piste ciclabili e di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale a favore dei Comuni con maggiori criticità per la qualità dell'aria ricadenti nell'Agglomerato di Roma e nella Zona Valle del Sacco: l'obiettivo di sviluppare una rete ciclo-pedonale capillare, attraverso il collegamento dei tratti già esistenti e, laddove necessario, la realizzazione di nuove piste in territori che ne sono sprovvisti, prevedendo anche la creazione di una rete di ciclostazioni nonché la manutenzione e la messa in sicurezza dei percorsi esistenti, funzionali a favorire la mobilità dolce attraverso gli spostamenti a piedi e con mezzi non motorizzati come la bicicletta.

DOTAZIONE FINANZIARIA	
Risorse	Stato, Regione, Comuni
Tipologia finanziamento	Avviso pubblico – manifestazione di interesse
Importo	Risorse attualmente definite 10.000.000 (MASE)

SOGGETTO ATTUATORE	Comuni, Regione
MODALITA' ATTUAZIONE	Provvedimenti comunali e regionali
TEMPI DI ATTIVAZIONE	Attiva, breve-medio termine.
SOGGETTI COINVOLTI	Cittadini, imprese, enti locali
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Approvazione PUT/PUMS con interventi di mobilità sostenibile e loro Implementazione

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI			
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE		IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE	
PM – Particolato	😊	Gas serra	😊
NO _x – Ossidi di azoto	😊		
O ₃ – Ozono	-		
SO ₂ – Biossido di zolfo	-		
CO – Monossido di carbonio	😊		
C ₆ H ₆ - Benzene/ COV Composti Organici Volatili	😊		
NH ₃ - Ammoniaca	-		
Metalli	-		

TMS_04: PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SOVRACOMUNALE

COMPARTO	TRASPORTI
MISURA	MOBILITA' SOSTENIBILE
TIPOLOGIA DELLA AZIONE	Azione strategica <i>Regolatoria</i>
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	TUTTO IL LAZIO
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALE	Piano trasporti

DESCRIZIONE
<p>Le Province devono adottare i piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all'art. 36 del D.lgs. 285/1992, d'intesa con gli altri enti gestori delle strade interessate, con particolare attenzione al traffico nei territori dei comuni ricadenti in classe 1 o in classe 2.</p> <p>Creazione di una rete ciclabile regionale integrata con quella di livello locale per migliorare l'intermodalità e garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano. La misura dovrà articolarsi in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettazione e realizzazione delle reti ciclabili locali passanti per i nodi del TPL; • progettazione e realizzazione di una rete ciclabile di interesse regionale, che preveda anche ciclovie turistiche. <p>La riuscita della misura sarà vincolata alla messa in atto di interventi di moderazione del traffico in ambito urbano anche attraverso sperimentazioni. Sarà opportuno individuare un unico soggetto gestore della rete regionale. promuovere la realizzazione nelle aree urbane di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale. Sviluppo coordinato di azioni finalizzate a promuovere la mobilità ciclabile. In via preliminare si possono individuare le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analisi della ripartizione modale • indagine sulla disponibilità di infrastrutture per le biciclette nelle stazioni dei treni <p>Progettazione preliminare per la realizzazione di stazioni per le biciclette e miglioramento delle infrastrutture.</p> <p>Con l'estensione dell'accordo di programma, sottoscritto dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 25/06/2024, sono stati previsti 10.000.000,00 di euro per la realizzazione di tratti di piste ciclabili e di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale a favore dei Comuni con maggiori criticità per la qualità dell'aria ricadenti nell'Agglomerato di Roma e nella Zona Valle del Sacco: l'obiettivo di sviluppare una rete ciclo-pedonale capillare, attraverso il collegamento dei tratti già esistenti e, laddove necessario, la realizzazione di nuove piste in territori che ne sono sprovvisti, prevedendo anche la creazione di una rete di ciclostazioni nonché la manutenzione e la messa in sicurezza dei percorsi esistenti, funzionali a favorire la mobilità dolce attraverso gli spostamenti a piedi e con mezzi non motorizzati come la bicicletta.</p>

DOTAZIONE FINANZIARIA	
Risorse	Stato, Regione, Comuni
Tipologia finanziamento	Avviso pubblico – manifestazione di interesse
Importo	Risorse attualmente definite 10.000.000 (MASE)

SOGGETTO ATTUATORE	Province, Regione
MODALITA' ATTUAZIONE	Provvedimenti regionali e provinciali
TEMPI DI ATTIVAZIONE	Attiva, breve-medio termine.
SOGGETTI COINVOLTI	Cittadini, imprese, enti locali
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Approvazione piani provinciali del traffico per la viabilità extraurbana con interventi di mobilità sostenibile e loro Implementazione

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI			
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE		IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE	
PM – Particolato	😊	Gas serra	😊
NO _x – Ossidi di azoto	😊		
O ₃ – Ozono	-		
SO ₂ – Biossido di zolfo	-		
CO – Monossido di carbonio	😊		
C ₆ H ₆ - Benzene/ COV Composti Organici Volatili	😊		
NH ₃ - Ammoniaca	-		
Metalli	-		

TPM_04: LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL TRASPORTO PRIVATO E COMMERCIALE NEL PERIODO INVERNALE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI

COMPARTO	TRASPORTI
MISURA	TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
TIPOLOGIA DELLA AZIONE	Azione tecnica <i>Regolatoria</i>
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	COMUNI CLASSE 1 o 2
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALE	Piano trasporti

DESCRIZIONE
<p>Ai fini del miglioramento della qualità dell'aria, è interdetta la circolazione dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 alle autovetture e ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5. Tale limitazione si applica nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ricadenti nelle Zone di cui all'art.3 presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO2.</p> <p>Nel territorio di Roma Capitale è interdetta la circolazione, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30, nel territorio ricompreso all'interno della zona III (Fascia verde) alle autovetture ed ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5 e alle autovetture a benzina con caratteristiche emissive fino a euro 2.</p> <p>I comuni possono stabilire una differente applicazione delle limitazioni della circolazione ivi previste, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di particolato (PM10, PM2,5) e del biossido di azoto NO2 e che Roma Capitale, in considerazione della sua estensione territoriale, possa prevedere, in aggiunta, una modulazione delle limitazioni della circolazione in funzione dei livelli di inquinamento misurati o stimati sul proprio territorio.</p> <p>Le limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari, adibiti al trasporto dei disabili, servizi di monitoraggio e controllo dell'ambiente e i veicoli adibiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana. Le limitazioni alla circolazione, inoltre, non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di rilevanza storica. I comuni possono autorizzare la circolazione di altri veicoli per soddisfare specifiche esigenze pubbliche e ulteriori eccezioni indispensabili.</p>

DOTAZIONE FINANZIARIA	
Risorse	Non previste
Tipologia finanziamento	-
Importo	-

SOGGETTO ATTUATORE	Comune
MODALITA' ATTUAZIONE	Provvedimenti regionali e comunali
TEMPI DI ATTIVAZIONE	Inizio nel 2020. Prosegue anche nel medio e lungo periodo.
SOGGETTI COINVOLTI	Privati
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Numero di Comuni aderenti

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI			
IMPATTO ATTESO A SCALA LOCALE		IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE	
PM – Particolato	😊	Gas serra	😊
NO _x – Ossidi di azoto	😊		
O ₃ – Ozono	-		
SO ₂ – Biossido di zolfo	-		
CO – Monossido di carbonio	😊		
C ₆ H ₆ - Benzene/ COV Composti Organici Volatili	😊		
NH ₃ - Ammoniaca	-		
Metalli	-		

TPM_05: RINNOVO DEI VEICOLI COMMERCIALI ALIMENTATI A DIESEL CON VEICOLI A RIDOTTE EMISSIONI

COMPARTO	TRASPORTI
MISURA	TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
TIPOLOGIA DELLA AZIONE	Azione tecnica <i>Incentivo</i>
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	Agglomerato di Roma e Valle del Sacco
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALE	Piano trasporti

DESCRIZIONE
<p>La Regione intende incentivare la dismissione dei veicoli più inquinanti e la loro sostituzione con mezzi a basso impatto ambientale da parte di cittadini e imprese.</p> <p>L'intervento "rinnovo del parco veicolare auto" è finalizzato a sostituire il 10% dei veicoli commerciali circolanti nell'Agglomerato di Roma e Valle del Sacco alimentati a benzina di categoria inferiore a EURO3 e a diesel con categoria inferiore a EURO5 (≈ 16'000 veicoli).</p> <p>Al fine di ridurre le emissioni di NO₂ prodotte dai numerosi veicoli commerciali che circolano nel territorio regionale nei comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Tivoli, Marino e Monterotondo, ricompresi nell'agglomerato di Roma, con l'estensione dell'accordo di programma, sottoscritto dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 25/06/2024, sono stati previsti 10.000.000,00 di euro per incentivare la sostituzione di veicoli commerciali N1 e N2, oggetto dei divieti previsti nel Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria o nei successivi provvedimenti attuativi, con veicoli commerciali a basso impatto ambientale, nei Comuni con maggiori criticità per la qualità dell'aria ricadenti nell'Agglomerato di Roma e nella Zona Valle del Sacco.</p> <p>Nell'ambito del finanziamento previsto dal Decreto-Legge 30/12/2019, n. 162, art. 24 comma 5 ter, convertito dalla Legge 28/02/2020 n. 8, Roma Capitale incentiva il rinnovo dei veicoli commerciali leggeri ad alimentazione diesel con veicoli a basse emissioni.</p>

DOTAZIONE FINANZIARIA	
Risorse	Stato, Regione, Comuni
Tipologia finanziamento	Incentivo a fondo perduto da modulare in funzione della categoria del veicolo sostituito e delle emissioni del veicolo acquistato (es. elettrico massimo incentivo)
Importo	La previsione finanziaria di 48 milioni di euro è integrata con ulteriori 10 milioni di euro (MASE)

SOGGETTO ATTUATORE	Regione, cittadini
MODALITA' ATTUAZIONE	Provvedimenti regionali
TEMPI DI ATTIVAZIONE	Breve-medio termine
SOGGETTI COINVOLTI	Cittadini
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Numero e tipologia per classe emissiva di veicoli finanziati, Evoluzione del parco circolante (consistenza e tipologia dei veicoli)

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI			
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE		IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE	
PM – Particolato	😊	Gas serra	😐
NO _x – Ossidi di azoto	😊		
O ₃ – Ozono	-		
SO ₂ – Biossido di zolfo	-		
CO – Monossido di carbonio	😊		
C ₆ H ₆ - Benzene/ COV Composti Organici Volatili	😊		
NH ₃ - Ammoniaca	-		
Metalli	-		

TPM_06: MISURE TEMPORANEE

COMPARTO	TRASPORTI
MISURA	TRASPORTO PRIVATO e TRASPORTO MERCI
TIPOLOGIA DELLA AZIONE	Azione emergenziale <i>Regolatoria</i>
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	Tutto il LAZIO
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALE	Piano trasporti

DESCRIZIONE
<p>1) I Comuni, qualora si presentino situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, sono tenuti ad assumere almeno i seguenti provvedimenti di carattere emergenziale articolati su 2 livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista.</p> <p style="text-align: center;">Misure di I livello</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci; le limitazioni alla circolazione, inoltre, non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada). • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017; • Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; • Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali; • Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; • Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL; • Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto.

Misure di livello II (aggiuntive alle misure del livello I)

- Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al punto b.1;
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017;
- divieto di utilizzo dei camini a legna (camini aperti) in presenza di fonti di riscaldamento alternativo.

La definizione di “situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” è definita dalla competente Direzione della Regione anche alla luce delle indicazioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L’ARPA Lazio, sulla base del sistema regionale di valutazione della qualità dell’aria, fornisce, esclusivamente attraverso il sito web dell’Agenzia, le informazioni necessarie per l’attuazione dei provvedimenti emergenziali.

2) I Comuni, qualora siano previste situazioni di superamento dei valori limite degli inquinanti devono assumere provvedimenti preventivi di contrasto I provvedimenti che i comuni possono assumere in funzione della gravità del livello di inquinamento sono.

- intensificazione del lavaggio delle strade;
- blocco parziale o totale della circolazione;
- limitazione al riscaldamento degli edifici tramite riduzione del tempo di funzionamento e/o riduzione delle temperature degli ambienti;
- riduzione della combustione ad uso industriale;
- altri provvedimenti di carattere locale significativi ai fini della riduzione dell’inquinamento.

A tal fine l’ARPA Lazio, sulla base del sistema modellistico previsionale, valuta la possibilità di eventi di superamento dei limiti e fornisce ai Comuni, esclusivamente attraverso il sito web dell’Agenzia, le informazioni necessarie per l’attuazione dei provvedimenti preventivi di contrasto per i giorni successivi.

I Comuni in classe 1 predispongono un Piano di Intervento Operativo che prevede le modalità di progressiva attuazione dei provvedimenti di carattere emergenziale e preventivi da adottare in relazione al verificarsi di situazioni di perdurante accumulo e/o alla previsione di situazioni di superamento dei limiti.

Il Piano di Intervento Operativo deve avere una validità di almeno 3/5 anni, deve essere trasmesso alla Regione alla quale dovranno essere inviati anche gli eventuali aggiornamenti. La Regione provvede a verificare l’appropriatezza dei Piani di Intervento Operativo.

DOTAZIONE FINANZIARIA	
Risorse	Non previste
Tipologia finanziamento	-
Importo	-

SOGGETTO ATTUATORE	Regione, Comuni, ARPA Lazio
MODALITA' ATTUAZIONE	Provvedimenti regionali, comunali
TEMPI DI ATTIVAZIONE	Breve-medio termine
SOGGETTI COINVOLTI	Cittadini, Enti locali, imprese
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Numero di episodi di attivazione delle misure temporanee

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI			
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE		IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE	
PM – Particolato	😊	Gas serra	😊
NO _x – Ossidi di azoto	😊		
O ₃ – Ozono	-		
SO ₂ – Biossido di zolfo	-		
CO – Monossido di carbonio	😊		
C ₆ H ₆ - Benzene/ COV Composti Organici Volatili	😊		
NH ₃ - Ammoniaca	-		
Metalli	-		

EB_01: SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE A BIOMASSA CON CALDAIE A BIOMASSA PIÙ EFFICIENTI

COMPARTO	COMBUSTIONE CIVILE
MISURA	CIVILE RISCALDATO A BIOMASSA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE	Azione tecnica <i>Regolatoria, Incentivo</i>
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	TUTTO IL LAZIO
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALE	Piano Energetico Regionale

DESCRIZIONE
<p>L'azione intende diminuire le emissioni di polveri sottili generate dalla combustione di biomasse in ambito urbano attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitazioni all'utilizzo della biomassa legnosa; • divieti all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide con basse prestazioni emissive; • miglioramento del processo di combustione della biomassa in ambito residenziale; • informazione sull'impatto del riscaldamento e sul corretto utilizzo dei dispositivi; • informazione e facilitazione dell'accesso dei cittadini ai benefici previsti per la sostituzione di camini e stufe tradizionali a biomassa con sistemi ad alta efficienza, per la riqualificazione energetica degli edifici ed iniziative simili. <p>La misura specificatamente prevede per la Valle del Sacco ed in minor misura percentuale nel resto della regione l'incentivazione della sostituzione degli impianti domestici alimentati con biomasse legnose con nuovi apparecchi a minore emissione, con le seguenti percentuali di sostituzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 90% dei caminetti tradizionali e il 20% delle stufe a legna nella Valle del Sacco (≈ 24'000 apparecchi); • il 50% dei caminetti tradizionali e il 20% delle stufe a legna nel resto della regione (≈ 73'000 apparecchi). <p>Con l'estensione dell'accordo di programma, sottoscritto dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 25/06/2024, sono stati previsti 4.000.000,00 di euro per la concessione di un contributo economico finalizzato alla sostituzione dei generatori di calore alimentati a biomasse con combustibili solidi (es. legna, pellet o cippato) con classificazione inferiore alle 4 stelle (0, 1, 2, 3 stelle o non classificato) con un nuovo generatore di calore classificato almeno 5 stelle alimentato a biomassa, secondo il Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017, o con sistemi ad alta efficienza a minori emissioni quali pompe di calore, nei Comuni con maggiori criticità per la qualità dell'aria ricadenti nell'Agglomerato di Roma e nella Zona Valle del Sacco.</p> <p>Considerato che più del 90% delle emissioni di particolato in ambito urbano dovute alla combustione di impianti termici non industriali deriva da impianti alimentati a biomasse legnose, promuovendo il turnover tecnologico, l'intervento risulta strategico per raggiungere gli obiettivi individuati dal Piano di Risanamento della qualità dell'aria abbattendo le emissioni di PM10 e PM2,5 e contribuendo quindi al miglioramento della qualità dell'aria.</p>

DOTAZIONE FINANZIARIA	
Risorse	Statali e regionali
Tipologia finanziamento	Incentivo a fondo perduto
Importo	La previsione finanziaria di 51 milioni di euro è integrata con 4 milioni di euro (MASE)

SOGGETTO ATTUATORE	Regione, cittadini
MODALITA' ATTUAZIONE	Provvedimenti regionali
TEMPI DI ATTIVAZIONE	Breve-medio termine
SOGGETTI COINVOLTI	Regione, Impiantisti, Spazzacamini, Cittadini
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Numero e tipologia per classe emissiva di impianti finanziati, Evoluzione del parco caldaie (consistenza e tipologia degli impianti)

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI			
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE		IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE	
PM – Particolato	😊	Gas serra	😊
NO _x – Ossidi di azoto	😊		
O ₃ – Ozono	-		
SO ₂ – Biossido di zolfo	-		
CO – Monossido di carbonio	😊		
C ₆ H ₆ - Benzene/ COV Composti Organici Volatili	😊		
NH ₃ - Ammoniaca	-		
Metalli	-		

EB_04: SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI

COMPARTO	COMBUSTIONE CIVILE
MISURA	CIVILE RISCALDATO A BIOMASSA
TIPOLOGIA DELLA AZIONE	Azione non tecnica di promozione <i>Promozione</i>
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	TUTTO IL LAZIO
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALE	Piano energetico regionale, Piano regionale della prevenzione, Piano dei trasporti

DESCRIZIONE
<p>Le possibilità di buon esito delle politiche di Piano sono maggiori se la sensibilizzazione e l'attività di informazione dei cittadini rispetto alle misure di Piano si sviluppa di pari passo con il Piano stesso.</p> <p>Tra le tematiche da affrontare sarà utile, soprattutto nei territori maggiormente interessati quali i comuni della Valle del Sacco, fornire corrette e chiare informazioni alla cittadinanza sull'uso delle biomasse e sui benefici che si ottengono con la sostituzione di camini e stufe tradizionali a biomassa con sistemi ad alta efficienza, a biomassa o con altri combustibili. In questo caso l'informazione dovrà essere rivolta anche agli installatori che saranno così in grado di fornire le migliori soluzioni ai cittadini circa la scelta del nuovo impianto da installare.</p> <p>Con l'estensione dell'accordo di programma, sottoscritto dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 25/06/2024, sono stati previsti 1.000.000,00 di euro, per promuovere l'attività di informazione e di sensibilizzazione nei Comuni con maggiori criticità per la qualità dell'aria ricadenti nell'Agglomerato di Roma e nella Zona Valle del Sacco, circa i benefici derivanti da comportamenti e/o interventi a minor impatto sulla qualità dell'aria, coinvolgendo la popolazione tramite diversi strumenti di informazione quali workshop sul territorio, opuscoli, mezzi di informazione, ecc.</p>

DOTAZIONE FINANZIARIA	
Risorse	Statali
Tipologia finanziamento	
Importo	€ 1.000.000,00

SOGGETTO ATTUATORE	Regione
MODALITA' ATTUAZIONE	Provvedimenti regionali
TEMPI DI ATTIVAZIONE	Attiva a breve-medio termine
SOGGETTI COINVOLTI	Regione, Impiantisti, Cittadini
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI			
IMPATTO ATTESO DI A SCALA LOCALE		IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE	
PM – Particolato	😊	Gas serra	😐
NO _x – Ossidi di azoto	-		
O ₃ – Ozono	-		
SO ₂ – Biossido di zolfo	-		
CO – Monossido di carbonio	😊		
C ₆ H ₆ - Benzene/ COV Composti Organici Volatili	😊		
NH ₃ - Ammoniaca	-		
Metalli	-		

DE_03: UTILIZZO SPECIFICHE VERNICI

COMPARTO	AGRICOLTURA
MISURA	AGRICOLTURA ED EMISSIONI DIFFUSE
TIPOLOGIA DELLA AZIONE	Azione non Tecnica <i>Promozione</i>
AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	TUTTO IL LAZIO
INTEGRAZIONE CON PIANI E PROGRAMMI REGIONALE	

DESCRIZIONE
<p>L'azione è volta alla promozione nelle fasi di ristrutturazione degli immobili e di nuova costruzione, dell'utilizzo di vernici che assorbono inquinanti atmosferici.</p> <p>Nell'ambito del finanziamento previsto dal Decreto-Legge 30/12/2019, n. 162, art. 24 comma 5 ter, convertito dalla Legge 28/02/2020 n. 8, è previsto per Roma Capitale un finanziamento pari a € 3.500.000,00 per interventi che contribuiscono alla riduzione delle emissioni diffuse in ambito cittadino mediante l'utilizzo di materiali fotocatalitici e un aumento del lavaggio e pulizia delle strade.</p>

DOTAZIONE FINANZIARIA	
Risorse	Statali
Tipologia finanziamento	Avviso pubblico, manifestazione di interesse
Importo	3,5 milioni di euro (MEF)

SOGGETTO ATTUATORE	Regione, Comuni
MODALITA' ATTUAZIONE	Da definire
TEMPI DI ATTIVAZIONE	Breve-medio termine
SOGGETTI COINVOLTI	Cittadini, imprese, Comuni
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Da definire

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI			
IMPATTO ATTESO A SCALA LOCALE		IMPATTO ATTESO DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI A SCALA GLOBALE	
PM – Particolato	😊	Gas serra	😊
NO _x – Ossidi di azoto	😊		
O ₃ – Ozono	-		
SO ₂ – Biossido di zolfo	-		
CO – Monossido di carbonio	-		
C ₆ H ₆ - Benzene/ COV Composti Organici Volatili	-		
NH ₃ - Ammoniaca	-		
Metalli	-		

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Giuseppe Schiboni)